

**16. Rettifica stipula Convenzione tra l'Università di Catania (Di3A) e Dicofarm  
(DELIBERA ISTRUITA DALL'UFF. AMMM. DI VIA VALDISAVOIA)**

Il Direttore ricorda al Consiglio che nell'adunanza del Consiglio del 9 luglio 2019 era stata deliberata la richiesta, pervenuta dalla prof.ssa Cinzia Randazzo, per la stipula di una Convenzione a tutt'oggi non ancora trasmessa, con la Dicofarm S.p.A, per lo svolgimento di attività di ricerca sullo *"Studio degli effetti dei probiotici sulla popolazione microbica endometriale"*, attività che saranno svolte presso i laboratori di Microbiologia del Di3A dell'Università di Catania. A tale proposito il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio la Convenzione rivista all'art.3 - Durata e modalità di esecuzione, dandone lettura. Il Direttore riferisce che la suddetta collaborazione ha la durata di 12 mesi a decorre dalla data del 1° gennaio 2020 e che si intende terminata il 31 dicembre 2020, o alla data, se antecedente, di consegna da parte del Contraente della relazione finale dello studio. Per tale attività la Dicofarm S.p.A. corrisponderà all'Università di Catania (Di3A) l'importo di euro 28.000+IVA nella seguente modalità:

- €. 14.000,00 al 15 gennaio 2020;
  - €. 14.000,00 alla consegna da parte del Contraente della relazione finale dello Studio.
- Il responsabile scientifico della Convenzione è la prof.ssa Cinzia Randazzo che si avvarrà della collaborazione scientifica della prof.ssa Cinzia Caggia e della dott.ssa Alessandra Pino.
- Il Direttore fa presente che, i contenuti della Convenzione sono corrispondenti allo schema predisposto dall'Ateneo secondo il regolamento delle prestazioni c/terzi.
- Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
- Il Consiglio, .....

## ACCORDO DI RICERCA COMMISSIONATA

tra

**Dicofarm S.p.A.** con sede legale in Roma, via del Casale della Marcigiana 29, C.F.: 02516920580 e P. IVA: 01068901006, in atto rappresentata dall'Ing. Maurizio Acri, nato a Napoli il 04/09/56, nella sua qualità di Presidente (in prosieguo, denominato "Committente" o "Dicofarm");

E

**l'Università degli Studi di Catania, per il tramite Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A)** (di seguito denominato "Contraente" o "il Dipartimento"), con sede in Piazza Università 2, 95131 Catania, codice fiscale e partita IVA 02772010878, indirizzo P.E.C, protocollo@pec.unict.it, rappresentata dal Dirigente Avv. Rosanna Branciforte, delegata alla sottoscrizione con D.D. n. 4524 dell'8.11.2017  
il Committente ed il Contraente congiuntamente saranno denominate le parti.

### PREMESSO CHE

- il Committente è interessato ad affidare al Contraente, che accetta, una ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) finalizzata allo studio degli effetti dei probiotici sulla salute riproduttiva della donna;
- presso il Dipartimento opera l'unità di ricerca, diretta dalla Prof.ssa Cinzia Lucia Randazzo e coadiuvata dalla Prof.ssa Cinzia Caggia e dalla Dott.ssa Alessandra Pino che hanno specifica competenza sul tema di ricerca proposto;
- le parti concordano che le premesse e l'allegato (Allegato 1 "Attività di ricerca") sono parte integrante del presente Contratto di ricerca,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Committente affida al Contraente l'esecuzione della seguente Attività di ricerca (di seguito denominata Attività): **"Studio degli effetti dei probiotici sulla popolazione microbica endometriale"**. Il Contraente si impegna ad effettuarla alle condizioni del presente Contratto con le risorse, nei tempi e con le modalità indicate nell'Allegato al presente contratto (di seguito denominato come Allegato) che riporta anche il dettaglio delle fasi dell'Attività di ricerca (di seguito denominato Periodo).

#### Art. 2 - Programma delle attività

Il programma delle attività, concordato tra le parti, è descritto nell'allegato tecnico, parte integrante della presente convenzione.

Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i contraenti aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, sempre nei limiti dell'oggetto della presente convenzione.

### **Art. 3 - Durata e modalità di esecuzione**

Il presente Accordo ha durata 12 (dodici) mesi e decorre dalla data del 1° gennaio 2020 e termina il 31 dicembre 2020 o alla data, se antecedente, di consegna da parte del Contraente della relazione finale dello Studio.

Entro il termine ultimo di durata dell'Accordo il Contraente si impegna a consegnare alla Committente la relazione finale conclusiva relativa ai risultati della ricerca di cui al successivo art. 7.

Le attività relative all'oggetto della presente convenzione saranno svolte presso i laboratori di Microbiologia del Dipartimento Di3A, dell'Università degli Studi di Catania.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Il Contraente per mezzo del Policlinico di Catania, provvederà a richiedere necessaria valutazione del competente Comitato Etico dell'ente di appartenenza per l'esecuzione della ricerca.

Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto, dovrà fare uso della massima diligenza e si impegna a operare nel pieno rispetto della normativa vigente applicabile all'attività oggetto del contratto.

Sono a carico del contraente oltre alle spese del personale addetto, tutti i costi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ai macchinari ed ai materiali necessari per la ricerca, ed in genere tutto ciò che sarà necessario all'esecuzione dei servizi relativi alla ricerca in oggetto.

Il Contraente inoltre manleva Dicofarm da qualsivoglia responsabilità dovesse sorgere in merito alle persone che hanno collaborato alla ricerca ed ai locali ove si svolge lo studio ed alle attrezzature e/o macchinari utilizzati per lo studio oggetto del presente contratto.

### **Art. 4 - Corrispettivo**

Con il presente accordo, la Committente si impegna a corrispondere al Centro, a copertura dei costi dello Studio, un contributo omnicomprensivo pari a € 28.000,00 (ventottomila/00) oltre IVA.

Tale corrispettivo si intende maturato nel tempo di durata del contratto indicata all'art. 3.

### **Art. 5 - Modalità' di pagamento**

La Committente si impegna a corrispondere il predetto importo, al Contraente, in n. 2 rate che matureranno come di seguito specificato:

1. €. 14.000,00 (quattordicimila euro/00) al 15 gennaio 2020;
- 2.. €. 14.000,00 (quattordicimila euro /00) alla consegna da parte del Contraente della relazione finale dello Studio. La Committente provvederà al pagamento dei predetti importi entro 60 giorni dalla presentazione da parte del Contraente di avviso di fatturazione che dovrà essere intestata alla Committente e inviata presso la sede sociale della stessa ovvero via email al seguente indirizzo: [diofebi@dicofarm.it](mailto:diofebi@dicofarm.it).

La Committente verserà in favore del Contraente i predetti corrispettivi a mezzo bonifico bancario, sulla base delle seguenti coordinate bancarie: Credito Valtellinese S.p.A. – Corso Italia, 63 – 95129 Catania - IBAN IT89K0521616903000008093102

## **Art. 6 - Responsabilità scientifica**

I Responsabili scientifici designati dalle parti per l'esecuzione della presente convenzione sono:

- per la Committente: l'Ingegner Maurizio Acri
- per il Contraente: la Prof.ssa Cinzia Randazzo, che si avvarrà della collaborazione scientifica della Prof.ssa Cinzia Caggia, Dott.ssa Alessandra Pino, i quali sollevano da ogni responsabilità civile e penale il Committente per eventuali fatti, colpe, dolo, omissioni dovessero scaturire dall'attività di ricerca sopra menzionata.

## **Art. 7. - Rendicontazione**

Il Contraente al fine di rendicontare l'attività espletata nella presente scrittura privata si impegna ad inoltrare alla Committente un report analitico di aggiornamento semestrale sullo stato dell'arte, i progressi ed i risultati ottenuti fino a quel momento. In ogni caso, il Contraente si impegna a presentare una rendicontazione finale alla conclusione dello Studio.

Il Contraente si impegna ad utilizzare le somme ricevute per il solo supporto agli aspetti tecnici organizzativi dello Studio indicato nel presente contratto.

## **Art. 7 - Condizioni generali**

Il Contraente provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori oggetto del contratto stesso.

Il personale del Contraente, o altro da esso delegato, che si rechi presso il Dipartimento Di3A per assistere ai lavori relativi al presente contratto è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori del Dipartimento.

## **Art. 8 - Proprietà dei risultati**

I risultati della ricerca commissionata oggetto del presente contratto, anche per quanto riguarda eventuali diritti brevettabili, sono di esclusiva proprietà della Dicofarm.

## **Art. 9 - Riservatezza e pubblicazioni**

9.1 Il Contraente è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente Accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuto a conoscenza, o che fossero comunicati dalla Committente in forma scritta, in virtù dell'Accordo stesso.

9.2 Il Committente, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che fossero comunicati in forma scritta dal responsabile della ricerca, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente Accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'Accordo stesso.

9.3 Il Committente si riserva il diritto di proprietà intellettuale e il diritto allo sfruttamento di tutti i rapporti, dati informazioni derivanti dall'attività di ricerca, di cui al presente Accordo così come previsto dalla normativa vigente e dagli appositi articoli del Codice Civile. Nell'eventualità in cui si ottenga la concessione di un brevetto

consistente con le invenzioni di cui al presente accordo, il brevetto sarà di esclusiva proprietà della Dicofarm, salvo il diritto morale degli inventori ad essere riconosciuti tali, nel rispetto delle normative vigenti. Comunque, in ipotesi di ottenimento del brevetto, e di sfruttamento economico del medesimo, la Dicofarm si impegna ad incontrarsi con il Contraente al fine discutere su un eventuale premio al Contraente.

9.4 Il Contraente, in assenza di consenso da parte della Committente, si impegna a non rivelare informazioni relative al presente Accordo anche dopo la relativa scadenza, fino alla caduta in pubblico dominio di tali informazioni.

#### **Art. 10 - Recesso**

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con un preavviso di 30 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata a.r o p.e.c. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

#### **Art. 11 – Codice etico e di comportamento**

Il Committente dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n.2637 swl 6.08.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R.n.2352 del 5.06.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo <http://www.unictecontent//atti-generali>.

Il Contraente si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta e delle clausole del patto di integrità costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Il Contraente dichiara di essere a conoscenza e di aver preso visione, in ogni sua parte, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati della Dicofarm presente sul sito internet [www.dicofarm.it](http://www.dicofarm.it), nel rispetto della disciplina introdotta con il D.lgs. 8 giugno 2001 n.231 in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti", della cui normativa dichiara di essere altresì a conoscenza, e si impegna quindi, nei confronti della stessa Dicofarm al pieno rispetto, per quanto di propria spettanza, dei comportamenti e delle procedure ivi previste.

In caso di violazione di tale previsione, resta inteso tra le parti che Dicofarm potrà applicare le sanzioni disciplinari previste a carico dei terzi nel predetto Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate) e ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ..

#### **Art 12 - Inadempienze**

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi contrattuali, il contratto potrà essere risolto previa diffida ad adempire, trasmessa alla controparte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati personali**

Con il perfezionamento del presente Accordo il Contraente si impegna a rispettare in tutte le fasi dell'attività dello Studio e in quelle successive tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati

Personal, in particolare il Regolamento (UE) 679/2016 nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personal. Il Contraente dichiara di manlevare e tenere indenne la Committente per ogni costo, addebito, pretesa risarcitoria, spesa o perdita che derivi o sia comunque connessa alla violazione della normativa in materia di dati personali e derivante direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da azioni od omissioni attribuibili al Contraente, nonché agli altri eventuali responsabili nominati da quest'ultimo.

**Art. 14 - Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Roma.

**Art. 15 - Registrazione**

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso a cura e spese della parte interessata.

**Art. 16 – Dichiaraioni accessorie**

Il Contraente dichiara di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme relative ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso degli immobili in cui è esercitata l'attività di ricerca. Sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente e si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dei contratti collettivi di lavoro della categoria della zona.

Le Parti dichiarano, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere negoziato e concordato ogni singola disposizione contenuta nel presente Accordo.

Roma,

Catania, lì

Letto confermato e sottoscritto

DICOFARM S.p.A.

Il Presidente

Ing. Maurizio Acri

Università degli Studi di Catania – DI3A

Il Dirigente

*Avv. Rosanna Branciforte*

**Progetto di ricerca dal titolo: studio degli effetti dei probiotici sulla popolazione microbica endometriale**

**Background:** recenti studi hanno messo in evidenza che l'endometrio presenta una popolazione microbica comprendente microrganismi appartenenti ai generi *Lactobacillus* spp., *Pseudomonas*, *Acinetobacter*, *Vagococcus* e *Sphingobium*. Studi preliminari hanno evidenziato che batteri quali *Enterobacteriaceae* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli* e altri batteri Gram-negativi sono spesso associati ad un ridotto successo dell'impianto in pazienti che si sottopongono a fecondazione assistita (Moore et al., 2000; Salim et al., 2002; Selman et al., 2007). Tuttavia, non vi è consenso scientifico in merito ai generi microbici coinvolti né al meccanismo d'azione attraverso cui tali agenti patogeni potrebbero interferire con l'impianto dell'embrione. Inoltre, ad oggi non esistono studi scientifici che attestino gli effetti dei probiotici sull'eubiosi endometriale e su una eventuale fecondazione assistita.

**Obiettivo:** Il presente progetto di ricerca, che sarà svolto in collaborazione con il Policlinico di Catania, si prefigge l'obiettivo di valutare gli effetti dei probiotici sulla popolazione microbica endometriale.

**Materiali e Metodi:** Campioni di tessuto e liquido endometriale saranno raccolti presso il Policlinico di Catania e saranno sottoposti ad analisi microbiologiche coltivazione dipendente e indipendente, secondo le seguenti fasi: **Fase I:** dai campioni endometriali sarà estratto il DNA genomico totale, impiegando un protocollo già opportunamente ottimizzato. Il DNA estratto sarà quantificato e sottoposto ad amplificazione PCR impiegando primers universali. Al fine di caratterizzare l'intero microbiota endometriale al livello di phylum, famiglia, genere e specie, il DNA estratto sarà sottoposto a sequenziamento mediante MiSeq (Illumina). La composizione e il dinamismo della popolazione microbica endometriale dei soggetti in studio saranno valutati al livello di phylum, famiglia, genere e specie. **Fase II:** I medesimi campioni endometriali saranno sottoposti ad analisi microbiologiche, per le quali sarà prevista la ricerca dei patogeni. In dettaglio, saranno ricercate: *Pseudomonas* spp., *Enterobacteriaceae* spp., *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Escherichia coli* e un congruo numero di patogeni sarà isolato e posto in collezione per lo studio della fase III. **Fase III:** Sarà valutata l'attività antimicrobica di ceppi probiotici nei confronti dei ceppi patogeni, isolati al punto precedente, attraverso la metodica dell'*agar spot test*.